

# PROGETTO "ENERGIA DELL'OLIO DI SEGEZIA"

da 227,421 MWp a Troia (FG)



# D-07

## PROGETTO DEFINITIVO

### Certificato di Destinazione urbanistica



#### Proponente

**Peridot Solar Green S.r.l.**

Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)



#### Investitore agricolo superintensivo

**OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.**

Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)



#### Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

*Progettista:* Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase, Arch. Alessandro Visalli

*Collaboratori:* Urb. Daniela Marrone, Arch. Anna Manzo, Agr. Giuseppe Maria Massa



**AEDES GROUP**  
ENGINEERING

#### Progettazione elettrica e civile

*Progettista:* Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto

*Collaboratori:* Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini



**MARE**  
**RINNOVABILI**

#### Progettazione oliveto superintensivo

*Progettista:* Agron. Giuseppe Rutigliano

#### Consulenza geologia

Geol. Gaetano Ciccarelli

#### Consulenza archeologia

**ARES archeologia & restauro**

via O. Marchione n. 24, 81031 Aversa (CE)

06 ● 2023	rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
	00	Prima consegna	A4			
	01					
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					



**COMUNE DI  
TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0009999  
Prot. Generale n: 0009999 P  
Data: 05/06/2023 Ora: 10.53  
Classific:

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 79 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
22	91	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	15	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	89	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	97	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	157	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	227	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	228	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	229	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	230	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	258	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
23	229	8	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico - art. 27 lett. c N.T.A.
23	230	37	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico - art. 27 lett. c N.T.A.

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Maria Di Pierro



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.l., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.F.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona, e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/4 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. Il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma

successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la ripiastatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;

- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

l) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente 10,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.
2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.
3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.
4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.
5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.
6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.
7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.
9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.
10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.
11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.
2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttifere, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;

b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;

c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;

d) produzione di alimenti, bevande e vini;

e) deposito e magazzinaggio;

f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

a) allevamento zootecnico intensivo;

b) allevamento di animali di razza;

c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) attività florovivaistiche;

e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;

f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;

- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E1/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E1/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E1/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico - art. 27 lett. c N.T.A.

#### Art. 27

##### Zone vincolate

Le zone vincolate comprendono quelle parti del territorio, naturale o costruito, in cui esistono delle limitazioni al libero uso del bene immobile (area o fabbricato).

...omissis...

##### c. Vincolo archeologico, paesistico, monumentale

Qualunque intervento riguardante aree e manufatti soggetti a tali vincoli, ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, è soggetto al parere degli organi preposti all'osservanza di detti vincoli ed al rispetto del P.U.T.T.





COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-06 - 0010000  
Prot. Generale n: 0010000 P  
Data: 05/06/2023 Ora: 10.54  
Classific:

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 80 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
23	46	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	129	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	130	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	294	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	295	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	296	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	297	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	311	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	445	11	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	445	89	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	448	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
23	445	24	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- Il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Pierro



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.l., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d, Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto l.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.F.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale; dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/4 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma

successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di involucro realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;

- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

l) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzino;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000
- Altezza massima: 7,50 m.
- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
- b) allevamento di animali di razza;
- c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) attività florovivaistiche;
- e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.L. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

##### x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

##### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

#### Art. 26

##### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

##### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni) o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...

\*\*\*\*\*





TROIA  
 C.L447 - 1 - 2023-08-05 - 0010001  
 Prot. Generale n: 0010001 P  
 Data: 05/06/2023 Ora: 10.56  
 Classific:

**COMUNE DI  
TROIA**

PROVINCIA DI FOGGIA  
 \*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
 Assessorato all'Urbanistica



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
n. 81 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
23	51	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	52	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	198	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	206	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	419	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	420	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	421	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	423	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	427	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	443	23	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	443	77	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
23	51	5	Tratturi della Transumanza - Area annessa
23	52	2	Tratturi della Transumanza - Area annessa
23	443	49	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Mario Di Piero



Il Responsabile del IV Settore  
 Ing. Matteo PALUMBO



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto 1.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interraste solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma

successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di involucro realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;

- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e dei DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d),

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzinaggio;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
  - b) allevamento di animali di razza;
  - c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - d) attività florovivaistiche;
  - e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali simili.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili simili) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

#### Art. 26

##### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

##### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...

\*\*\*\*\*





**COMUNE DI  
TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010002  
Prot. Generale n: 0010002 P  
Data: 05/06/2023 Ora: 10.57  
Classific:

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
n. 82 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
23	10	99	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	115	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	144	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	145	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	209	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	222	0	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	224	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	241	93	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	257	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	447	1	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	447	99	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
23	447	15	Beni architettonici - Area annessa
23	447	21	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, sempreché non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Piero



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO

*Matteo Palumbo*



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.l., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto 1.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di  $\frac{1}{2}$  del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;

- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;

b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;

c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;

d) produzione di alimenti, bevande e vini;

e) deposito e magazzino;

f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

a) allevamento zootecnico intensivo;

b) allevamento di animali di razza;

c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) attività florovivaistiche;

e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;

f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.L. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;  
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone FZ destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;  
- manutenzione straordinaria;  
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - FS - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

## Art. 26

### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

- Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omissis...

\*\*\*\*\*





**COMUNE DI  
TROIA**

PROVINCIA DI FOGGIA

\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80

Assessorato all'Urbanistica

TROIA



C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010003

Prot. Generale n: 0010003

P

Data: 05/06/2023

Ora: 10.58

Classific:

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
n. 83 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
23	142	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	143	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	223	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	242	72	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	256	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	259	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	304	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	305	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	444	22	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	444	78	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	446	9	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	446	91	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
23	444	48	Tratturi della Transumanza - Area annessa
23	446	24	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Pierro



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

##### Aree produttive agricole e forestali

###### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

###### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

###### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

###### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.F.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.
  4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
  5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
  6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
  - serre con copertura solo stagionale;
  - serre con copertura permanente.
 E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
  - Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
  - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
  - Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
  - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edili può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzinaggio;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
  - b) allevamento di animali di razza;
  - c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - d) attività florovivaistiche;
  - e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

#### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E1/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

### Art. 26

#### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

#### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



- fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.
3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.
4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.
5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:
- Fuori dai centri abitati:
- Strade tipo "A": 60 m.
  - Strade tipo "B": 40 m
  - Strade tipo "C": 30 m
  - Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
  - Strade vicinali tipo "F": 10 m
- Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:
- Strade tipo "A": 30 m.
  - Strade tipo "B": 20 m
  - Strade tipo "C": 10 m
- All'interno dei centri abitati:
- Strade tipo "A": 30 m.
  - Strade tipo "D": 20 m
  - Strade tipo "E": 20 m.
  - Strade tipo "F": 10 m
7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:
- Fuori dai centri abitati:
- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
  - Strade tipo "C" ed "F": 3 m
- All'interno dei centri abitati:
- Strade tipo "A": 3 m.
  - Strade tipo "D": 2 m
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.
- ...omississ...

\*\*\*\*\*





**COMUNE DI  
TROIA**

PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C.L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010004  
Prot. Generale n: 0010004  
Data: 05/06/2023 Ora: 10.59  
Classific. P

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
n. 84 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
21	19	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	67	87	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	85	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	86	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	429	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	448	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	449	99	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	576	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	577	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
21	862	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
21	85	15	Beni architettonici - Area annessa
21	85	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa
21	86	11	Beni architettonici - Area annessa
21	86	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, sempreché non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Pierro



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21 Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interraste solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.
  4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
  5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
  6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di scariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di scariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;
- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
- Superficie minima lotto: 5.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
  - b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.
- i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- produzione di alimenti, bevande e vini;
- deposito e magazzino;
- lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- allevamento zootecnico intensivo;
  - allevamento di animali di razza;
  - centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - attività florovivaistiche;
  - deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



- normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.
6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.
  7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.
  8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari
  9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.
  10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:
  - aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
  - aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.
2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.
2. Le zone E5/F sono inedificabili.
3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:
  - manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria;
  - restauro e risanamento conservativo.
4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*





COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010006  
Prot.Generale n: 0010006 P  
Data: 05/06/2023 Ora: 11.01  
Classific:

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
**n. 85 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
22	11	2	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	11	98	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	32	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	33	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	34	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	43	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	46	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	54	18	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	54	82	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	55	17	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	55	83	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	144	100	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	589	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
22	11	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.



22	32	55	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	33	60	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	34	56	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	43	13	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	46	1	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	144	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
22	32	10	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	43	2	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	54	34	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	54	11	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	54	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
22	55	36	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	55	11	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	55	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi


Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Piero




Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
22	11	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

**Art. 26**  
**Fasce di rispetto**

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

**- Fascia di rispetto stradale**

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omissis...

\*\*\*\*\*

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

**Art. 21**  
**Zona "E"**  
**Aree produttive agricole e forestali**

a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.

3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:

- sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
- sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
- sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
- sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
- sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..



2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.

3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

#### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.

2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.

3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.

4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:

– Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.

– Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"

– Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.

5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

#### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.

2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

– I.f.: 0,03 mc/mq

– Numero piani: max 2 fuori terra

– H: max m. 7,50

3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.

1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).

2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:

– I.F.: 0,03 mc/mq.

– H: max 7,50 m.

– Numero piani: max n. 2 fuori terra

3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

#### f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

#### g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con



delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la ripasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;
- serre con copertura permanente.

È consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
- Superficie minima lotto: 5.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:



f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da



vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttifere, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzinaggio;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata all'approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
  - b) allevamento di animali di razza;
  - c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - d) attività florovivaistiche;
  - e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in



contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.I. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*





COMUNE DI  
**TROIA**

PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA



C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010008

Prot.Generale n: 0010008 P

Data: 05/06/2023 Ora: 11.02

Classifico:

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 86 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
22	15	7	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	15	93	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	23	35	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	23	65	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	53	48	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	53	52	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	119	22	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	119	78	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	120	28	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	120	72	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	145	24	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	145	76	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	218	100	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	359	41	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. . - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale



22	359	59	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	361	100	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale


Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
22	15	69	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	119	2	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
22	145	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
22	15	47	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	23	66	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	23	22	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	23	0	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
22	53	40	Beni architettonici - Area annessa
22	53	78	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	119	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	120	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	218	25	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	359	32	Beni architettonici - Area annessa
22	359	48	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	361	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Piero




Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO





RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

**Art. 26**  
**Fasce di rispetto**

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

**- Fascia di rispetto stradale**

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...

\*\*\*\*\*

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

**Art. 21**  
**Zona "E"**  
**Aree produttive agricole e forestali**

a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.

3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:

- sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
- sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
- sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
- sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
- sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..



2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.

3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.

2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.

3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.

4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:

- Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.

- Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"

- Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.

5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.

2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

- I.f.: 0,03 mc/mq

- Numero piani: max 2 fuori terra

- H: max m. 7,50

3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interraste solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.

1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).

2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:

- I.F.: 0,03 mc/mq.

- H: max 7,50 m.

- Numero piani: max n. 2 fuori terra

3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di scariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con



delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;
- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
- Superficie minima lotto: 5.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:



f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permettere il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da



vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzinaggio;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
  - b) allevamento di animali di razza;
  - c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - d) attività florovivaistiche;
  - e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in



contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.I. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*





COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010009  
Prot.Generale n: **0010009** P  
Data: **05/06/2023** Ora: **11.03**  
Classific.:

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 87 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
22	252	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	318	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	319	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	320	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	400	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	402	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	488	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	502	5	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	502	95	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	504	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	546	23	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	546	77	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
22	502	20	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.



Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
22	318	13	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	318	87	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
22	319	36	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	319	64	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
22	320	59	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	320	39	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
22	488	8	Tratturi della Transumanza - Area annessa

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mario Di Piero



Il Responsabile del IV Settore

Ing. Matteo PALUMBO

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
22	302	20	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.L.) - art. 15 N.T.A. P.A.L.



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21 Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interraste solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.
4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.
- g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.
1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
  2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
  3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
  4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
  5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
  6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.
- h. Nuove costruzioni: serre.
1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
  2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di sviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
  3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
    - serre con copertura solo stagionale;
    - serre con copertura permanente.
- E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
- Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
  - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
  5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
    - Distanza dai confini: 5,00 m.
    - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
    - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
    - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
    - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
    - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
  6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
  7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
  8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;

b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;

c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;

d) produzione di alimenti, bevande e vini;

e) deposito e magazzino;

f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

a) allevamento zootecnico intensivo;

b) allevamento di animali di razza;

c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) attività florovivaistiche;

e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;

f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

##### x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

##### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nella sottozona "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

#### Art. 26 Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

##### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



- fascie di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.
  3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.
  4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.
  5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:  
 Fuori dai centri abitati:  
 - Strade tipo "A": 60 m.  
 - Strade tipo "B": 40 m.  
 - Strade tipo "C": 30 m.  
 - Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)  
 - Strade vicinali tipo "F": 10 m  
 Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:  
 - Strade tipo "A": 30 m.  
 - Strade tipo "B": 20 m.  
 - Strade tipo "C": 10 m  
 All'interno dei centri abitati:  
 - Strade tipo "A": 30 m.  
 - Strade tipo "D": 20 m.  
 - Strade tipo "E": 20 m.  
 - Strade tipo "F": 10 m
  7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:  
 Fuori dai centri abitati:  
 - Strade tipo "A" e "B": 5 m.  
 - Strade tipo "C" ed "F": 3 m  
 All'interno dei centri abitati:  
 - Strade tipo "A": 3 m.  
 - Strade tipo "D": 2 m
  8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
  9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.
- ...omississ...

\*\*\*\*\*

A.T. n. 16 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 - 2679 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2706 - 2707 - 2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2717 - 2718 - 2719 - 2720 - 2721 - 2722 - 2723 - 2724 - 2725 - 2726 - 2727 - 2728 - 2729 - 2730 - 2731 - 2732 - 2733 - 2734 - 2735 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2740 - 2741 - 2742 - 2743 - 2744 - 2745 - 2746 - 2747 - 2748 - 2749 - 2750 - 2751 - 2752 - 2753 - 2754 - 2755 - 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 - 2766 - 2767 - 2768 - 2769 - 2770 - 2771 - 2772 - 2773 - 2774 - 2775 - 2776 - 2777 - 2778 - 2779 - 2780 - 2781 - 2782 - 2783 - 2784 - 2785 - 2786 - 2787 - 2788 - 2789 - 2790 - 2791 - 2792 - 2793 - 2794 - 2795 - 2796 - 2797 - 2798 - 2799 - 2800 - 2801 - 2802 - 2803 - 2804 - 2805 - 2806 - 2807 - 2808 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2817 - 2818 - 2819 - 2820 - 2821 - 2822 - 2823 - 2824 - 2825 - 2826 - 2827 - 2828 - 2829 - 2830 - 2831 - 2832 - 2833 - 2834 - 2835 - 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843 - 2844 - 2845 - 2846 - 2847 - 2848 - 2849 - 2850 - 2851 - 2852 - 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 - 2860 - 2861 - 2862 - 2863 - 2864 - 2865 - 2866 - 2867 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871 - 2872 - 2873 - 2874 - 2875 - 2876 - 2877 - 2878 - 2879 - 2880 - 2881 - 2882 - 2883 - 2884 - 2885 - 2886 - 2887 - 2888 - 2889 - 2890 - 2891 - 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897 - 2898 - 2899 - 2900 - 2901 - 2902 - 2903 - 2904 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2909 - 2910 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2917 - 2918 - 2919 - 2920 - 2921 - 2922 - 2923 - 2924 - 2925 - 2926 - 2927 - 2928 - 2929 - 2930 - 2931 - 2932 - 2933 - 2934 - 2935 - 2936 - 2937 - 2938 - 2939 - 2940 - 2941 - 2942 - 2943 - 2944 - 2945 - 2946 - 2947 - 2948 - 2949 - 2950 - 2951 - 2952 - 2953 - 2954 - 2955 - 2956 - 2957 - 2958 - 2959 - 2960 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2967 - 2968 - 2969 - 2970 - 2971 - 2972 - 2973 - 2974 - 2975 - 2976 - 2977 - 2978 - 2979 - 2980 - 2981 - 2982 - 2983 - 2984 - 2985 - 2986 - 2987 - 2988 - 2989 - 2990 - 2991 - 2992 - 2993 - 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 - 3009 - 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018 - 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3023 - 3024 - 3025 - 3026 - 3027 - 3028 - 3029 - 3030 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039 - 3040 - 3041 - 3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3048 - 3049 - 3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054 - 3055 - 3056 - 3057 - 3058 - 3059 - 3060 - 3061 - 3062 - 3063 - 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068 - 3069 - 3070 - 3071 - 3072 - 3073 - 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078 - 3079 - 3080 - 3081 - 3082 - 3083 - 3084 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 - 3090 - 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095 - 3096 - 3097 - 3098 - 3099 - 3100 - 3101 - 3102 - 3103 - 3104 - 3105 - 3106 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3122 - 3123 - 3124 - 3125 - 3126 - 3127 - 3128 - 3129 - 3130 - 3131 - 3132 - 3133 - 3134 - 3135 - 3136 - 3137 - 3138 - 3139 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144 - 3145 - 3146 - 3147 - 3148 - 3149 - 3150 - 3151 - 3152 - 3153 - 3154 - 3155 - 3156 - 3157 - 3158 - 3159 - 3160 - 3161 - 3162 - 3163 - 3164 - 3165 - 3166 - 3167 - 3168 - 3169 - 3170 - 3171 - 3172 - 3173 - 3174 - 3175 - 3176 - 3177 - 3178 - 3179 - 3180 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185 - 3186 - 3187 - 3188 - 3189 - 3190 - 3191 - 3192 - 3193 - 3194 - 3195 - 3196 - 3197 - 3198 - 3199 - 3200 - 3201 - 3202 - 3203 - 3204 - 3205 - 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 - 3214 - 3215 - 3216 - 3217 - 3218 - 3219 - 3220 - 3221 - 3222 - 3223 - 3224 - 3225 - 3226 - 3227 - 3228 - 3229 - 3230 - 3231 - 3232 - 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3237 - 3238 - 3239 - 3240 - 3241 - 3242 - 3243 - 3244 - 3245 - 3246 - 3247 - 3248 - 3249 - 3250 - 3251 - 3252 - 3253 - 3254 - 3255 - 3256 - 3257 - 3258 - 3259 - 3260 - 3261 - 3262 - 3263 - 3264 - 3265 - 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 3270 - 3271 - 3272 - 3273 - 3274 - 3275 - 3276 - 3277 - 3278 - 3279 - 3280 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284 - 3285 - 3286 - 3287 - 3288 - 3289 - 3290 - 3291 - 3292 - 3293 - 3294 - 3295 - 3296 - 3297 - 3298 - 3299 - 3300 - 3301 - 3302 - 3303 - 3304 - 3305 - 3306 - 3307 - 3308 - 3309 - 3310 - 3311 - 3312 - 3313 - 3314 - 3315 - 3316 - 3317 - 3318 - 3319 - 3320 - 3321 - 3322 - 3323 - 3324 - 3325 - 3326 - 3327 - 3328 - 3329 - 3330 - 3331 - 3332 - 3333 - 3334 - 3335 - 3336 - 3337 - 3338 - 3339 - 3340 - 3341 - 3342 - 3343 - 3344 - 3345 - 3346 - 3347 - 3348 - 3349 - 3350 - 3351 - 3352 - 3353 - 3354 - 3355 - 3356 - 3357 - 3358 - 3359 - 3360 - 3361 - 3362 - 3363 - 3364 - 3365 - 3366 - 3367 - 3368 - 3369 - 3370 - 3371 - 3372 - 3373 - 3374 - 3375 - 3376 - 3377 - 3378 - 3379 - 3380 - 3381 - 3382 - 3383 - 3384 - 3385 - 3386 - 3387 - 3388 - 3389 - 3390 - 3391 - 3392 - 3393 - 3394 - 3395 - 3396 - 3397 - 3398 - 3399 - 3400 - 3401 - 3402 - 3403 - 3404 - 3405 - 3406 - 3407 - 3408 - 3409 - 3410 - 3411 - 3412 - 3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417 - 3418 - 3419 - 3420 - 3421 - 3422 - 3423 - 3424 - 3425 - 3426 - 3427 - 3428 - 3429 - 3430 - 3431 - 3432 - 3433 - 3434 - 3435 - 3436 - 3437 - 3438 - 3439 - 3440 - 3441 - 3442 - 3443 - 3444 - 3445 - 3446 - 3447 - 3448 - 3449 - 3450 - 3451 - 3452 - 3453 - 3454 - 3455 - 3456 - 3457 - 3458 - 3459 - 3460 - 3461 - 3462 - 3463 - 3464 - 3465 - 3466 - 3467 - 3468 - 3469 - 3470 - 3471 - 3472 - 3473 - 3474 - 3475 - 3476 - 3477 - 3478 - 3479 - 3480 - 3481 - 3482 - 3483 - 3484 - 3485 - 3486 - 3487 - 3488 - 3489 - 3490 - 3491 - 3492 - 3493 - 3494 - 3495 - 3496 - 3497 - 3498 - 3499 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 3504 - 3505 - 3506 - 3507 - 3508 - 3509 - 3510 - 3511 - 3512 - 3513 - 3514 - 3515 - 3516 - 3517 - 3518 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526 - 3527 - 3528 - 3529 - 3530 - 3531 - 3532 - 3533 - 3534 - 3535 - 3536 - 3537 - 3538 - 3539 - 3540 - 3541 - 3542 - 3543 - 3544 - 3545 - 3546 - 3547 - 3548 - 3549 - 3550 - 3551 - 3552 - 3553 - 3554 - 3555 - 3556 - 3557 - 3558 - 3559 - 3560 - 3561 - 3562 - 3563 - 3564 - 3565 - 3566 - 3567 - 3568 - 3569 - 3570 - 3571 - 3572 - 3573 - 3574 - 3575 - 3576 - 3577 - 3578 - 3579 - 3580 - 3581 - 3582 - 3583 - 3584 - 3585 - 3586 - 3587 - 3588 - 3589 - 3590 - 3591 - 3592 - 3593 - 3594 - 3595 - 3596 - 3597 - 3598 - 3599 - 3600 - 3601 - 3602 - 3603 - 3604 - 3605 - 3606 - 3607 - 3608 - 3609 - 3610 - 3611 - 3612 - 3613 - 3614 - 3615 - 3616 - 3617 - 3618 - 3619 - 3620 - 3621 - 3622 - 3623 - 3624 - 3625 - 3626 - 3627 - 3628 - 3629 - 3630 - 3631 - 3632 - 3633 - 3634 - 3635 - 3636 - 3637 - 3638 - 3639 - 3640 - 3641 - 3642 - 3643 - 3644 - 3645 - 3646 - 3647 - 3648 - 3649 - 3650 - 3651 - 3652 - 3653 - 3654 - 3655 - 3656 - 3657 - 3658 - 3659 - 3660 - 3661 - 3662 - 3663 - 3664 - 3665 - 3666 - 3667 - 3668 - 3669 - 3670 - 3671 - 3672 - 3673 - 3674 - 3675 - 3676 - 3677 - 3678 - 3679 - 3680 - 3681 - 3682 - 3683 - 3684 - 3685 - 3686 - 3687 - 3688 - 3689 - 3690 - 3691 - 3692 - 3693 - 3694 - 3695 - 3696 - 3697 - 3698 - 3699 - 3700 - 3701 - 3702 - 3703 - 3704 - 3705 - 3706 - 3707 - 3708 - 3709 - 3710 - 3711 - 3712 - 3713 - 3714 - 3715 - 3716 - 3717 - 3718 - 3719 - 3720 - 3721 - 3722 - 3723 - 3724 - 3725 - 3726 - 3727 - 3728 - 3729 - 3730 - 3731 - 3732 - 3733 - 3734 - 3735 - 3736 - 3737 - 3738 - 3739 - 3740 - 3741 - 3742 - 3743 - 3744 - 3745 - 3746 - 3747 - 3748 - 3749 - 3750 - 3751 - 3752 - 3753 - 3754 - 3755 - 3756 - 3757 - 3758 - 3759 - 3760 - 3761 - 3762 - 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3768 - 3769 - 3770 - 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 - 3776 - 3777 - 3778 - 3779 - 3780 - 3781 - 3782 - 3783 - 3784 - 3785 - 3786 - 3787 - 3788 - 3789 - 3790 - 3791 - 3792 - 3793 - 3794 - 3795 - 3796 - 3797 - 3798 - 3799 - 3800 - 3801 - 3802 - 3803 - 3804 - 3805 - 3806 - 3807 - 3808 - 3809 - 3810 - 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3839 - 3840 - 3841 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3860 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3875 - 3876 - 3877 - 3878 - 3879 - 3880 - 3881 - 3882 - 3883 - 3884 - 3885 - 3886 - 3887 - 3888 - 3889 - 3890 - 3891 - 3892 - 3893 - 3894 - 3895 - 3





COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010010  
Prot.Generale n: 0010010 P  
Data: 05/06/2023 Ora: 11.04  
Classific:

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
**n. 88 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
20	9	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	77	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	102	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	152	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	39	15	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
22	39	85	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	44	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	93	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	99	19	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	99	81	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	321	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	565	16	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
22	565	84	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
20	9	33	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	9	48	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R




20	77	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	102	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	152	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
22	44	6	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
22	39	39	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	44	2	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	93	0	Beni architettonici - Area annessa
22	99	3	Beni architettonici - Area di pertinenza
22	99	47	Beni architettonici - Area annessa
22	99	38	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	321	52	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	321	31	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
22	565	31	Tratturi della Transumanza - Area annessa
22	565	10	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
22	565	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi


Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Pierro




Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO





## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21 Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.F.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.
4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di  $\frac{1}{2}$  del volume effettivo.
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
  - serre con copertura solo stagionale;
  - serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
  - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
  5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
    - Distanza dai confini: 5,00 m.
    - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
    - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
    - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
    - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
    - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
  6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
  7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
  8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'inizio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- produzione di alimenti, bevande e vini;
- deposito e magazzinaggio;
- lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- allevamento zootecnico intensivo;
  - allevamento di animali di razza;
  - centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - attività florovivaistiche;
  - deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

##### x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

##### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

## Art. 26

### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

#### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



fascie di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...

\*\*\*\*\*





COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010011  
Prot. Generale n: 0010011 P  
Data: 05/06/2023 Ora: 11.06  
Classific:

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 89 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
20	75	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	76	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	78	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	95	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	103	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	104	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	148	44	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	148	56	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
20	149	45	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	149	55	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
20	150	47	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
20	150	53	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
20	154	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
20	75	46	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.



20	75	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	76	33	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	78	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	78	25	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	95	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	103	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	104	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	148	1	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	148	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	149	74	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	149	23	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	150	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	154	63	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	154	63	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 – Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Piero




Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



20	75	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	76	33	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	78	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	78	25	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	95	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	103	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	104	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	148	1	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	148	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	149	74	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	149	23	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	150	100	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R
20	154	63	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
20	154	63	P.U.G.C. - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con un indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

- a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
- b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
- c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
- d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti esistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;
- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
- Superficie minima lotto: 5.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.
- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzino;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000
- Altezza massima: 7,50 m.
- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
- b) allevamento di animali di razza;
- c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) attività florovivaistiche;
- e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.L. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

## Art. 26

### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

#### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



- fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.
  3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.
  4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.
  5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:
    - Fuori dai centri abitati:
      - Strade tipo "A": 60 m.
      - Strade tipo "B": 40 m
      - Strade tipo "C": 30 m
      - Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
      - Strade vicinali tipo "F": 10 m
    - Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:
      - Strade tipo "A": 30 m.
      - Strade tipo "B": 20 m
      - Strade tipo "C": 10 m
    - All'interno dei centri abitati:
      - Strade tipo "A": 30 m.
      - Strade tipo "D": 20 m
      - Strade tipo "E": 20 m.
      - Strade tipo "F": 10 m
  7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:
    - Fuori dai centri abitati:
      - Strade tipo "A" e "B": 5 m.
      - Strade tipo "C" ed "F": 3 m
    - All'interno dei centri abitati:
      - Strade tipo "A": 3 m.
      - Strade tipo "D": 2 m
  8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
  9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.
- ...omississ...

\*\*\*\*\*





**COMUNE DI  
TROIA**

PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA



C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010012

Prot. Generale n: **0010012** P

Data: **05/06/2023** Ora: **11.07**

Classific:

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
n. 90 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
18	60	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	61	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	62	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	75	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	169	48	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	169	52	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
18	171	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	173	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	181	8	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
18	181	92	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	183	22	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
18	183	78	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	184	100	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
18	169	24	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.




18	181	1	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
18	184	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
18	60	17	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	60	3	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	75	7	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	169	1	Beni architettonici - Area annessa
18	169	69	Tratturi della Transumanza - Area annessa
18	169	5	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico - art. 27 lett. c N.T.A.
18	169	21	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	169	5	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	181	11	Tratturi della Transumanza - Area annessa
18	181	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	181	0	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	183	31	Tratturi della Transumanza - Area annessa
18	184	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa
18	184	6	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico - art. 27 lett. c N.T.A.
18	184	9	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	184	91	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi

Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Piero



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO






## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;

- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttifere, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- produzione di alimenti, bevande e vini;
- deposito e magazzinaggio;
- lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- allevamento zootecnico intensivo;
- allevamento di animali di razza;
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- attività florovivaistiche;
- deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.I. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

##### x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

##### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

## Art. 26 Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



- fascie di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.
  3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.
  4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.
  5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:  
 Fuori dai centri abitati:  
 - Strade tipo "A": 60 m.  
 - Strade tipo "B": 40 m  
 - Strade tipo "C": 30 m  
 - Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)  
 - Strade vicinali tipo "F": 10 m  
 Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:  
 - Strade tipo "A": 30 m.  
 - Strade tipo "B": 20 m  
 - Strade tipo "C": 10 m  
 All'interno dei centri abitati:  
 - Strade tipo "A": 30 m.  
 - Strade tipo "D": 20 m  
 - Strade tipo "E": 20 m.  
 - Strade tipo "F": 10 m
  7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:  
 Fuori dai centri abitati:  
 - Strade tipo "A" e "B": 5 m.  
 - Strade tipo "C" ed "F": 3 m  
 All'interno dei centri abitati:  
 - Strade tipo "A": 3 m.  
 - Strade tipo "D": 2 m
  8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
  9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.
- ...omississ...

\*\*\*\*\*

P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico - art. 27 lett. c N.T.A.

**Art. 27**  
**Zone vincolate**

Le zone vincolate comprendono quelle parti del territorio, naturale o costruito, in cui esistono delle limitazioni al libero uso del bene immobile (area o fabbricato).

...omississ...

**c. Vincolo archeologico, paesistico, monumentale**

Qualunque intervento riguardante aree e manufatti soggetti a tali vincoli, ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, è soggetto al parere degli organi preposti all'osservanza di detti vincoli ed al rispetto del P.U.T.T.

...omississ...

\*\*\*\*\*





COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010013  
Prot.Generale n: **0010013** P  
Data: **05/06/2023** Ora: **11.08**  
Classifico:

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 91 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
18	124	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	125	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	126	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	127	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	128	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	129	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	130	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	131	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	186	15	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
18	186	85	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	262	94	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-geo-idro-morfologiche
18	186	94	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
18	128	13	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi



18	128	1	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	129	16	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	129	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	130	18	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	130	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	131	22	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	131	2	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi
18	186	100	Tratturi della Transumanza - Area annessa
18	186	44	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
18	186	28	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi


Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario Di Pierro




Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO



Componenti-geo-idro-morfologiche	26	Foglio	18
Protezione fane - Protezione geomorfologica media-morosa (P.G.I.) - art. 12 N.T.A. P.A.L.	24	Mappa	186

Componenti-Culturali-Iniziative-Vive	26	Foglio	18
P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi	13	Mappa	128



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21 Zona "E" Aree produttive agricole e forestali

#### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

#### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

#### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

#### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interraste solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;

- serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
  - b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.
- i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.
  2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.
  3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.
  4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.
  5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.
  6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.
  7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
  8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.
  9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.
  10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.
  11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.
- m) Costruzioni in aree speciali
1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.
  2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'inizio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- d) produzione di alimenti, bevande e vini;
- e) deposito e magazzinaggio;
- f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
  - b) allevamento di animali di razza;
  - c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - d) attività florovivaistiche;
  - e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
  - f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.
- t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.L. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

#### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

### Art. 26 Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

#### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...

\*\*\*\*\*





TROIA  
C\_L447 - - 1 - 2023-06-05 - 0010014  
Prot. Generale n: 0010014  
Data: 05/06/2023 Ora: 11.09  
Classific: P

COMUNE DI  
**TROIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
\*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
Assessorato all'Urbanistica

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 92 del 17/05/2023

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

### CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
19	29	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
19	213	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
19	214	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
19	215	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
19	224	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
19	225	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
19	226	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	44	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	76	43	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	76	57	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	270	14	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	270	86	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
19	29	5	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree rispetto rete tratturi
19	29	1	P.U.G.C. - Testimonianza della stratificazione insediativa Aree appartenenti rete tratturi



23		76	0	Beni architettonici - Area annessa
23		76	89	Tratturi della Transumanza - Area annessa
23		270	51	Tratturi della Transumanza - Area annessa


Si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici e che le stesse non rientrano tra le aree percorse dal fuoco

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Mario DiPierro



Il Responsabile del IV Settore  
Ing. Matteo PALUMBO




Foglio	Mappa	Area	Descrizione
19	28	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
19	213	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
19	214	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
19	215	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
19	224	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
19	225	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
19	226	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
23	44	100	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
23	76	49	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
23	78	57	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - art. 21 N.T.A. - equipaggiate alla Zona E Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
23	270	14	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - art. 21 N.T.A. - equipaggiate alla Zona E Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.
23	270	86	Zona E - Area agricola/forestale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappa	Area	Componenti Culturali/Inedite/Visive
19	28	2	P.U.C. - Testimonianza della struttura ineditiva Area agricola/forestale
19	28	1	P.U.C. - Testimonianza della struttura ineditiva Area agricola/forestale



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interraste solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.
4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di ½ del volume effettivo.
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.
- g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.
1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
  2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
  3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
  4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
  5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
  6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.
- h. Nuove costruzioni: serre.
1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
  2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
  3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
    - serre con copertura solo stagionale;
    - serre con copertura permanente.
 E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
    - Distanza dai confini: 5,00 m.
    - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
    - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
    - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
    - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
    - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
  4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
  5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
    - Distanza dai confini: 5,00 m.
    - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
    - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
    - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
    - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
    - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
  6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
  7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
  8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'inizio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- produzione di alimenti, bevande e vini;
- deposito e magazzinaggio;
- lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- allevamento zootecnico intensivo;
- allevamento di animali di razza;
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- attività florovivaistiche;
- deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.L. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

#### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

### Art. 26

#### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

#### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



fascie di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...

\*\*\*\*\*





TROIA  
 C\_L447 - 1 - 2023-06-05 - 0010015  
 Prot. Generale n: 0010015 P  
 Data: 05/06/2023 Ora: 11.10  
 Classific.:

**COMUNE DI**  
**TROIA**  
 PROVINCIA DI FOGGIA  
 \*\*\*\*\*

Via R. Margherita, 80  
 Assessorato all'Urbanistica

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
**n. 93 del 17/05/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Urzi Andrea Egidio Leg. Rapp. PERIDOT SOLAR GREEN S.R.L., del 20/02/2023;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

**CERTIFICA**

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
23	7	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	210	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	211	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	212	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	213	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	214	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	268	14	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	268	86	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	269	14	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	269	86	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	271	14	Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A. - equiparabile alla Zona E Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale
23	271	86	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
23	310	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	Componenti-Culturali-Insediative-Visive
23	268	50	Tratturi della Transumanza - Area annessa







## RIFERIMENTI NORMATIVI

Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

### Art. 21

#### Zona "E"

#### Aree produttive agricole e forestali

##### a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

##### b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

##### c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

##### d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.F.: 0,03 mc/mq
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
  1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
  2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
    - I.F.: 0,03 mc/mq.
    - H: max 7,50 m.
    - Numero piani: max n. 2 fuori terra



3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.
  4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
  5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
  6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.
2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
  - serre con copertura solo stagionale;
  - serre con copertura permanente.
 E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
  - Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
  - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
  - Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
  - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima



permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.



3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

- trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
- produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
- commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
- produzione di alimenti, bevande e vini;
- deposito e magazzino;
- lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- allevamento zootecnico intensivo;
- allevamento di animali di razza;
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- attività florovivaistiche;
- deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle



normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

#### v) Standards.

1. Il D.I. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

#### w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

#### x) Descrizione delle sottozone:

##### x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

##### x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E1/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E1/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E1/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

\*\*\*\*\*

Zona F - Attrezzature e servizi pubblici - F5 - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.

## Art. 26

### Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

#### - Fascia di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle



- fascie di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.
3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.
4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.
5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:
- Fuori dai centri abitati:
- Strade tipo "A": 60 m.
  - Strade tipo "B": 40 m
  - Strade tipo "C": 30 m
  - Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
  - Strade vicinali tipo "F": 10 m
- Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:
- Strade tipo "A": 30 m.
  - Strade tipo "B": 20 m
  - Strade tipo "C": 10 m
- All'interno dei centri abitati:
- Strade tipo "A": 30 m.
  - Strade tipo "D": 20 m
  - Strade tipo "E": 20 m.
  - Strade tipo "F": 10 m
7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:
- Fuori dai centri abitati:
- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
  - Strade tipo "C" ed "F": 3 m
- All'interno dei centri abitati:
- Strade tipo "A": 3 m.
  - Strade tipo "D": 2 m
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.
- ...omississ...

\*\*\*\*\*